



CITTÀ DI VITTORIA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

***Regolamento
per l'istituzione della figura di
Ispettore Ambientale Comunale Volontario***

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria
con i poteri del Consiglio Comunale n. del /2020

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO

Art. 1 Finalità

Il Comune di Vittoria, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio, del decoro urbano e alla tutela dell'Ambiente nel territorio comunale e alla difesa della salute e del benessere degli animali da affezione, istituisce la figura dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario, per prevenire, vigilare e controllare: il corretto conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti; il rispetto delle disposizioni in tema di igiene e decoro urbano; la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini; le tematiche ambientali in generale.

Art.2 Volontarietà del servizio

Il Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta, e smaltimento dei rifiuti costituisce servizio volontario non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro. L'organizzazione dello stesso è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Il Comune di Vittoria, nell'organizzazione del servizio, può avvalersi della collaborazione di una o più Associazioni di volontariato che verranno individuate, previo apposito avviso pubblico. In tal caso, fermo restando le disposizioni di cui al presente Regolamento, i rapporti tra il Comune e le Associazioni saranno regolati da apposito atto convenzionale sottoscritto dalle parti.

Art. 3 Figure costituenti il rapporto di volontariato

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente Locale, nomina gli ispettori ambientali comunali volontari; demanda l'organizzazione e la disciplina del servizio alla Direzione Ecologia e Ambiente, quale autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, in base al criterio oggettivo della competenza nella materia mentre demanda il coordinamento e l'assistenza tecnico-funzionale alla Direzione Polizia Municipale, quale autorità con potestà di accertamento delle violazioni, ai sensi degli artt. 13 e 14 della Legge 24 novembre 1981 n.689, in base al criterio soggettivo dell'appartenenza dell'accertatore.

Sono affidati agli Ispettori Ambientali Comunali Volontari, in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, i compiti di vigilanza ambientale e le conseguenti segnalazioni agli organi competenti, con il coordinamento e l'assistenza della Polizia Municipale, ferme restando le competenze degli Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, della Polizia Municipale e Provinciale, di ogni altra forza dell'ordine e/o figura e/o organo deputati, in forza delle vigenti disposizioni normativo-regolamentari, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni oggetto del presente Regolamento

Gli ispettori ambientali saranno muniti di un'apposita tessera di riconoscimento attestante gli estremi della nomina e l'abilitazione all'esercizio della vigilanza di cui al comma precedente.

Con il provvedimento di nomina, l'Ispettore Ambientale Comunale Volontario è abilitato alla vigilanza, al controllo e alla segnalazione di tutte quelle condotte che possono arrecare danno all'ambiente, all'immagine, all'igiene e al decoro urbano, così come disciplinate da regolamenti, ordinanze e/o altri atti comunali o normativa in generale.

Gli Ispettori Ambientali Comunali potranno svolgere compiti di vigilanza in materia di polizia amministrativa derivanti dalle funzioni di amministrazione attiva di cui questo Ente è competente, sotto forma della rilevazione e della segnalazione delle eventuali irregolarità

riscontrate, da inoltrare, per la verbalizzazione e il procedimento sanzionatorio, alla Polizia Municipale e, quale autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto e ad emettere ordinanza ingiunzione, alla Direzione Ecologia e Ambiente.

Art. 4 Nomina di Ispettore Ambientale Comunale

Ad eccezione del personale comunale dipendente e assegnato alla Direzione Ecologia e Ambiente, gli Ispettori Ambientali Comunali sono individuati annualmente a seguito di un apposito Avviso volto a raccogliere le candidature.

Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento dell'attività di Ispettore Ambientale Comunale, i soggetti interessati dovranno conseguire un attestato di idoneità all'esercizio delle relative funzioni rilasciato da una apposita Commissione comunale meglio specificata al comma successivo.

I soggetti interessati dovranno sostenere un corso di formazione di durata non inferiore a venti ore, organizzato dal Comune. Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere un colloquio davanti ad una commissione, formata dal dirigente del Direzione Ecologia e Ambiente, dal Comandante della Polizia Municipale, da un esperto ambientale. Al termine della prova la Commissione stilerà una graduatoria di idoneità.

La partecipazione al corso di formazione è gratuita per i partecipanti.

Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:

- la figura ed i compiti dell'Ispettore Ambientale;
- la normativa in materia ambientale, regionale e statale, in particolare del vigente Testo Unico Ambientale;
- regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale;
- gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
- il procedimento sanzionatorio amministrativo;
- conoscenza del territorio comunale.

Il conseguimento dell'attestato di cui al comma 2, è subordinato, alternativamente:

- alla partecipazione, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a 20 ore, organizzato ai sensi del precedente comma 3 e 5; in tal caso, il requisito si considera conseguibile se il candidato avrà partecipato ad almeno l'ottanta per cento del totale delle ore del corso;
- l'esibizione di idonea certificazione del possesso delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, rilasciata, secondo le modalità concordate nella Convenzione di cui al successivo articolo 10, da Associazioni di Volontariato operanti nel settore ambientale ed iscritte nel Registro generale regionale delle Organizzazioni di Volontariato nelle sezioni pertinenti;
- all'esibizione di valido decreto di guardia giurata volontaria rilasciato dalla Prefettura di Ragusa.

Il conseguimento dell'attestato di idoneità di cui al comma precedente, ovvero il possesso di uno degli ulteriori requisiti alternativi ivi previsti, non determina l'obbligo per il Comune dell'attribuzione delle funzioni di Ispettore Ambientale Comunale.

Il Sindaco emette il provvedimento di nomina di Ispettore Ambientale Comunale Volontario per il numero di candidati che sarà ritenuto necessario per lo svolgimento del servizio. Nel provvedimento sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa.

L'Ispettore Ambientale Comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni di vigilanza dopo la sottoscrizione del decreto da parte del Sindaco.

La nomina ha durata annuale e può essere rinnovata, sospesa e revocata.

Art.5 Requisiti per la nomina ad Ispettore Ambientale Comunale volontario

I soggetti interessati alla nomina di Ispettore Ambientale devono essere in possesso dei

seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
- avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 65;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore;
- godere dei diritti civili e politici;
- Non avere subito condanna penale, anche non definitiva, e non essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazione della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
- Essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico abilitato;
- Conoscere il territorio del Comune di Vittoria;
- Non avere rapporti di lavoro in essere con l'Azienda appaltatrice del servizio di igiene urbana operante sul territorio comunale.

Art. 6 Compiti dell'Ispettore Ambientale Comunale

L'Ispettore Ambientale Comunale è un soggetto che presta a favore del Comune di Vittoria attività di volontariato per svolgere le seguenti attività:

- Informative, formative ed educative, verso i cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti nella raccolta differenziata e sul rispetto delle norme sul decoro urbano ;
- di prevenzione, affinché gli utenti, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrechino danno all'ambiente, all'immagine e al decoro urbano;
- di vigilanza ambientale, di controllo e di segnalazione, del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti e al decoro urbano, ciò al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente.

L'attività di controllo e segnalazione di cui al precedente comma, è volta prioritariamente alla verifica delle seguenti violazioni:

- Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti solidi urbani;
- Conferimento di rifiuti ingombranti e RAEE nel circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- Corretto conferimento dei rifiuti domestici per i quali è istituita la raccolta differenziata, ivi compreso il rispetto degli orari, le modalità di conferimento e il calendario di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani;
- Mancata rimozione delle deiezioni animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni dei cani e controllo del rispetto della normativa vigente sugli animali da affezione;
- Pulizia e igiene dei lotti ineditati.
- Corretto svolgimento della distribuzione di volantini e della pubblicità commerciale porta a porta, secondo le modalità fissate dal regolamento comunale vigente

Art. 7 Incarico di Ispettore Ambientale Comunale

L'incarico di Ispettore Ambientale Comunale è attribuito con provvedimento del Sindaco e con le modalità descritte dal presente Regolamento.

L'Ispettore Ambientale Comunale, nell'espletamento del servizio, è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui all'art.3, comma 3.

Gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari saranno distribuiti nell'ambito delle varie zone del comune e delle frazioni ed opereranno sotto il coordinamento funzionale del Dirigente della Direzione Ecologia e Ambiente, rapportandosi inoltre con il Comando di Polizia Municipale e con la ditta incaricata del servizio di igiene urbana.

Gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari saranno impiegati e presteranno servizio nelle

attività di cui al presente regolamento per tre o quattro ore al giorno in turni prestabiliti. Gli Ispettori avranno la prescritta copertura assicurativa a carico dell'ente per il periodo di servizio.

Compatibilmente con gli stanziamenti di Bilancio, agli Ispettori Ambientali Comunali Volontari si applica la disciplina di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 266/91 (legge quadro sul volontariato) limitatamente ed unicamente al rimborso chilometrico (subordinato alla preventiva autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio).

Art. 8 Doveri dell'Ispettore Ambientale Comunale

L'Ispettore Ambientale Comunale, nell'espletamento delle funzioni, deve:

- Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località stabilite dal Comune attraverso le direttive e/o gli ordini di servizio del Dirigente Direzione Ecologia e Ambiente del Comune;
- Operare con prudenza, diligenza e perizia;
- Durante il servizio di vigilanza, indossare, se in dotazione, la divisa eventualmente assegnata;
- Identificarsi chiaramente, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
- Compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio, i verbali di ispezione e le segnalazioni, secondo gli schemi predisposti dall'Ente, da far pervenire entro le 48 ore seguenti al Comando di Polizia Municipale e alla Direzione Ecologia e Ambiente;
- Usare con cura e diligenza mezzi le attrezzature in dotazione eventualmente assegnate;
- Osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, "Codice in materia di protezione dei dati personali", relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed, in particolare, ai dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti.
- Controllare le modalità di svolgimento del servizio segnalando alla Direzione Ecologia e Ambiente situazioni di degrado e/o di pericolo, nonché particolari concentrazioni di rifiuti che richiedono interventi tempestivi.
- Dare attività di supporto occasionale e collaborazione nel corso di manifestazioni relative alla tematica ambientale e organizzate dal Comune.

Art.9 Sospensione e revoca dell'incarico

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale - Carabinieri - Polizia di Stato - Guardia di Finanza - Corpo Forestale dello Stato - Polizia Provinciale, ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale Comunale. Di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'incarico.

In caso di reiterate violazione dei doveri, che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Sindaco revocherà la nomina.

La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi e per violazione dei doveri di cui all'art. 8 del presente regolamento.

La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

L'Ispettore Ambientale Comunale può, in ogni caso, presentare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, effettive all'atto della presentazione delle stesse.

Art. 10 Compiti del Comune

Il Comune, quale Ente organizzatore del servizio, provvede con i propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del Servizio, provvedendo, in particolare, all'assicurazione contro gli

infortuni degli Ispettori Ambientali Comunali.

Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti gli Ispettori Ambientali Comunali (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e la ricezione di rapporti ed accertamenti) sono sottoposte al controllo e coordinamento della Direzione Ecologia e Ambiente e in accordo con il Comando di Polizia Municipale.

Art.11 Convenzioni con le Associazioni di volontariato

Al fine di garantire la tempestività degli interventi e di contenere gli oneri di coordinamento in capo agli uffici del Comune, i soggetti da nominare Ispettori Ambientali Comunali possono essere individuati attraverso le Associazioni che sottoscrivono le Convenzioni di cui al presente articolo.

Il Comune di Vittoria può sottoscrivere apposite Convenzioni, secondo un modello tipo, con una o più Associazioni di volontariato aventi nello Statuto lo svolgimento di servizi e attività attinenti al presente Regolamento, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni normativo-regolamentari, presenti sul territorio comunale e iscritte al Registro generale regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Le Associazioni di volontariato interessate, che possiedono i requisiti di cui al comma precedente, avanzano istanza per la sottoscrizione della Convenzione di cui al presente articolo al Dirigente della Direzione Ecologia e Ambiente. Il Comune di Vittoria, ove ritenuto necessario può sollecitare la collaborazione delle Associazioni presenti sul territorio, pubblicare apposito Avviso Pubblico per la richiesta di manifestazione di interesse.

Le convenzioni di cui al primo comma regolano il contributo economico annuale, compatibilmente con gli stanziamenti annuali di bilancio e con le risorse disponibili, da riconoscere alle Associazioni di volontariato che le sottoscrivono per le spese sostenute dalle stesse, con la precisazione che tale contributo è assorbente dei rimborsi di cui all'art. 7 comma 10 e non assume, né può assumere, il valore di corrispettivo, di modo che l'obbligazione al riconoscimento dello stesso sorge solo ed esclusivamente, sussistendo la dotazione finanziaria stabilita dal Consiglio Comunale attraverso il Bilancio di Previsione dell'Ente e/o dalla Giunta Comunale previa approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, al momento di adozione del relativo impegno di spesa del Dirigente della Direzione Ecologia e Ambiente, in assenza del quale alcuna pretesa potrà essere avanzata dall'Associazione di Volontariato.

In particolare, attraverso dette Convenzioni, le Associazioni interessate:

- si impegnano, attraverso i propri associati, nominati, ove ne posseggano i requisiti, secondo le modalità del presente Regolamento, a svolgere le funzioni di Ispettore Ambientale Comunale Volontario;
- si impegnano a fornire ai propri associati nominati Ispettori Ambientali Comunali, supporto logistico ed operativo, mettendo a disposizione degli stessi, nei limiti delle dotazioni esistenti, mezzi e strumentazioni necessarie e/o utili allo svolgimento delle attività previste;
- si impegnano a coordinare le attività dei propri associati nominati Ispettori Ambientali Comunali, ferme restando le prerogative di organizzazione del Servizio riservate dal Regolamento al Comune di Vittoria e demandate alle Direzioni Ecologia e Ambiente e Polizia Municipale;
- si impegnano a vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte dei propri associati nominati Ispettori Ambientali Comunali.

L'importo dell'eventuale contributo di cui al precedente quarto comma è stabilito e/o variato con apposita deliberazione della Giunta Comunale, che approva anche la Convenzione tipo con le Associazioni.

Art.12 Norme finali ed entrata in vigore

Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le vigenti disposizioni normativo-regolamentari pertinenti in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.